Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 29 agosto 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 802.
Autorizzazione della spesa di lire 550 milioni per l'organizzazione di uno speciale servizio di controllo alle operazioni di trebbiatura, molitura, reperimento e conferimento dei cereali ai «Granai del popolo» nella campagna agricola 1946-1947 . . . Pag. 2578

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 luglio 1947, n. 803.
Ricostituzione del comune di Spoltore (Pescara). Pag. 2579

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 luglio 1947, n. 804.
Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale . . . Pag. 2579

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 luglio 1947, n. 805.
Concessione di aumento in aggiunta al trattamento economico già attribuito a ciascuna delle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro e di Damiano Chiesa. Pag. 2581

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1947.
Autorizzazione alla organizzazione della «2ª Mostra-mercato dell'artigianato e delle piccole industrie delle Marche» . . . Pag. 2581

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.
Autorizzazione alla Banca nazionale dell'agricoltura, ad aprire una propria agenzia in Roma . . . Pag. 2581

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.
Apertura di una dipendenza in Pietralunga (Perugia) della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia) . . . Pag. 2581

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1947.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Como . . . Pag. 2582

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 14 agosto 1947.
Sostituzione di un membro della Commissione di cui all'art. 2 del decreto Commissariale 10 giugno 1946, convalidato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 553, relativo allo svincolo del formaggio grana . . . Pag. 2582

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Montegrosso (Asti) . . . Pag. 2582
Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di San Damiano (Asti) . . . Pag. 2582
Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Tigliole (Asti) . . . Pag. 2582
Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Villafranca e Montafia (Asti) . . . Pag. 2582
Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Asti . . . Pag. 2583
Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Roccaverano (Asti) . . . Pag. 2583
Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Canelli (Asti) . . . Pag. 2583
Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Piovà (Asti) . . . Pag. 2583
Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Montiglio (Asti) . . . Pag. 2583

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa «Consorzio agrario cooperativo», con sede in Talsano. Pag. 2583

Ministero del tesoro:

Provveditorato generale dello Stato - Servizio del razionamento dei consumi - Avviso a tutti i Comuni ed alle ditte interessate alle forniture per il razionamento . Pag. 2583

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2584

CONCORSI

Ministero delle finanze: Graduatoria dei vincitori del concorso per esami a quattordici posti di ingegnere in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . Pag. 2584

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Comunicato riguardante il concorso a centottanta posti di impiegato ausiliario a contratto bandito con decreto Ministeriale 24 giugno 1939 . . . . Pag. 2584

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 197 DEL 29 AGOSTO 1947:

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 febbraio 1947, n. **806**.

Approvazione delle Convenzioni sanitarie internazionali di Washington del 5-15 gennaio 1945.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 197 DEL 29 AGOSTO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Società Edison, per azioni, in Milano**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Chiavari**: Obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1947. — **« Superga » Fabbriche riunite industria gomma, Società per azioni, in Torino**: Obbligazioni orteggiate il 26 giugno 1947. — **Società romana di elettricità, per azioni, in Roma**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 27 giugno 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, in Milano**: Estrazione di obbligazioni. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Tavernerio (Como)**: Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1947. — **Unione esercizi elettrici, società per azioni, in Roma**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna, per azioni, in Torino**: Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1947. — **Comune di Milano**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione della provincia di Cuneo**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società immobiliare « L'Ausiliare » per azioni, in Torino**: Obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1947. — **Società anonima di consumo Aosta**: Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1947. — **Luigi Fontana e C., società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 17 luglio 1947. — **Società italiana della celluloide, per azioni, in Castiglione Olona**: Obbligazioni della emissione 1928 sorteggiate il 30 giugno 1947. — Obbligazioni della emissione 1946 sorteggiate il 30 giugno 1947. — **Società anonima Mazzucchelli, in Castiglione Olona**: Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1947. — **Ferrovia del Renon, società per azioni, in Bolzano**: Obbligazioni sorteggiate il 9 luglio 1947. — **Banco di Sicilia - Direzione generale - Sezione di credito industriale**: Obbligazioni sorteggiate il 21 agosto 1947.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 802.

Autorizzazione della spesa di lire 550 milioni per l'organizzazione di uno speciale servizio di controllo alle operazioni di trebbiatura, molitura, reperimento e conferimento dei cereali ai « Granai del popolo » nella campagna agricola 1946-1947.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata l'iscrizione, nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1947-48, di uno stanziamento di lire 550 milioni, per mettere in grado l'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) di far fronte alle spese occorrenti per l'esecuzione di uno speciale e straordinario servizio di vigilanza e di controllo sulle operazioni di trebbiatura, molitura, reperimento e conferimento dei cereali ai « Granai del popolo » nella campagna agricola 1946-47, secondo le disposizioni impartite al predetto Ente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Su tale stanziamento il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può disporre erogazioni a favore dell'U.N.S.E.A., le quali hanno carattere di prestito senza interessi e saranno effettuate mediante mandati diretti.

Art. 2.

Le somme corrisposte a termini dell'articolo precedente saranno restituite dall'U.N.S.E.A. all'Erario dello Stato con prelevamenti sul ricavo della quota funzionale sui prodotti ammassati che sarà disposta a favore dello stesso U.N.S.E.A., nel termine e secondo le modalità da determinarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

A garanzia della restituzione del presente finanziamento, si intendono estese nei confronti dell'U.N.S.E.A. a favore dell'Erario le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le relative variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 79. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 luglio 1947, n. 803.

Ricostituzione del comune di Spoltore (Pescara).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 16 febbraio 1928, n. 363;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Spoltore, aggregato con regio decreto 16 febbraio 1928, n. 363, a quello di Pescara, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Il Prefetto di Pescara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici del comune di Pescara e del ricostituito comune di Spoltore, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale in servizio presso il comune di Pescara, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 77. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 luglio 1947, n. 804.

Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonchè la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, spetta agli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

La facoltà degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di conciliare o transigere deve risultare da esplicito mandato del lavoratore assistito.

Il patrocinio dei lavoratori in sede giudiziaria è regolato dalle norme del Codice di procedura civile e da quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.

E' fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procaccianti di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori e loro aventi causa. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a L. 5000 e, in caso di recidiva, con l'arresto sino ad un mese.

Art. 2.

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori, che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali e diano affidamento di provvedervi con mezzi adeguati.

La costituzione di Istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La relativa domanda deve essere corredata da un esemplare dell'atto costitutivo e da tre esemplari dello statuto e deve, altresì, specificare la natura, i compiti e l'ordinamento dell'associazione promotrice e i mezzi inizialmente destinati per il funzionamento dell'Istituto.

Le successive modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto divengono esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 3.

Negli statuti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono essere indicati:

1) le associazioni nazionali dei lavoratori che ne promuovono la costituzione;

2) la denominazione dell'Istituto, che deve essere diversa da quella di ogni altro già esistente;

3) la sede legale e la competenza territoriale;
4) l'ordinamento dei servizi assistenziali;
5) gli organi amministrativi;
6) l'obbligo dell'Istituto di apportare allo statuto le modificazioni e le aggiunte che saranno ritenute necessarie dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori.

Nello statuto deve altresì essere espressamente stabilito che l'attività assistenziale dell'Istituto è svolta gratuitamente nei confronti di tutti i lavoratori, senza alcuna limitazione.

Art. 4.

Al finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

L'aliquota prevista nel comma precedente è determinata ogni anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro, in misura non superiore al 0,50 per cento dei contributi versati agli Istituti di previdenza.

I fondi raccolti con il prelevamento della predetta aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

I fondi di cui al precedente articolo devono essere versati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria centrale dello Stato.

La ripartizione dei fondi fra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale è effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori interessati, in relazione alla estensione o all'efficienza dei servizi degli Istituti stessi.

Agli effetti della ripartizione dei fondi, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attività assistenziali, svolte nei singoli esercizi.

Art. 6.

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono obbligati a mettere a disposizione dei funzionari incaricati alle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni e gli affari in cui essi siano comunque interessati.

In caso di gravi irregolarità amministrative, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali promotrici, può sciogliere i normali organi di amministrazione e nominare un commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto. Il decreto del Ministro stabilisce i poteri del commissario e la durata dell'incarico.

Nei casi in cui l'Istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in condizioni di funzionare o siano venuti meno i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre lo scioglimento dell'Istituto stesso e nominare un liquidatore.

Il commissario straordinario e il liquidatore devono essere nominati fra persone aventi una particolare competenza in materia.

Art. 7.

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale debbono:

1) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile, secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
2) rendere di pubblica ragione l'attività assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie;
3) comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
4) fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale da essi svolta.

Art. 8.

Agli effetti di qualsiasi imposta e tassa in genere gli Istituti di patronato ed assistenza sociale sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli: 12 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450; dal 119 al 122 incluso, del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889; 108 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155; 66 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e 89 del regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1735, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 128, nel decreto Ministeriale 27 gennaio 1938, nonchè ogni altra disposizione contraria e incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI —
DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 80. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 luglio 1947, n. 805.

Concessione di aumento in aggiunta al trattamento economico già attribuito a ciascuna delle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro e di Damiano Chiesa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 29 dicembre 1921, n. 1963;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

A ciascuna delle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro e di Damiano Chiesa, in aggiunta al trattamento economico complessivo già ad esse attribuito, è conferito rispettivamente un aumento di lire centomila annue a decorrere dal 1° marzo 1947.

L'aumento sarà corrisposto alle vedove, ed in mancanza, ai genitori superstiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1947.

Autorizzazione alla organizzazione della « 2ª Mostra-mercato dell'artigianato e delle piccole industrie delle Marche ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per la disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona;

Visto il parere favorevole espresso dal Prefetto di Ancona;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata la organizzazione della « 2ª Mostra-mercato dell'artigianato e delle piccole industrie delle Marche », che avrà luogo in Ancona dal 10 al 25 agosto 1947.

Roma, addì 26 luglio 1947

Il Ministro: TOGNI

(3667)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.

Autorizzazione alla Banca nazionale dell'agricoltura, ad aprire una propria agenzia in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca nazionale dell'agricoltura, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale dell'agricoltura, società per azioni con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Roma, via dei Baullari numeri 112-113.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3784)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Apertura di una dipendenza in Pietralunga (Perugia) della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Città di Castello, ente morale con sede in Città di Castello (Perugia);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Città di Castello, ente morale con sede in Città di Castello (Perugia), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Pietralunga (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3669)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1947.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Como.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'avv. Roberto Carnovali è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1947

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3757)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 14 agosto 1947.

Sostituzione di un membro della Commissione di cui all'art. 2 del decreto Commissariale 10 giugno 1946, convalidato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 553, relativo allo svincolo del formaggio grana.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Commissariale del 17 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1947, n. 122, con il quale veniva nominata la Commissione di cui all'art. 2 del decreto Commissariale 10 giugno 1946, convalidato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 553, relativo allo svincolo del formaggio grana prodotto nelle annate casearie 1944 e precedenti;

Considerato che il dott. Riccardo Cocconi, chiamato a far parte della predetta Commissione, quale esperto caseario con voto consultivo, non ha accettato l'incarico;

Ritenuto, pertanto, che devesi procedere alla sostituzione del dott. Riccardo Cocconi;

Decreta:

In sostituzione del dott. Riccardo Cocconi, è chiamato a far parte della Commissione di cui all'art. 2 del decreto Commissariale del 10 giugno 1946, quale esperto caseario con voto consultivo, il prof. Pericle Parisi, direttore dell'Istituto caseario e zootecnico di Mantova.

Roma, addì 14 agosto 1947

L'Alto Commissario: RONCHI

(3773)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Montegrosso (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Montegrosso (Asti), delimitata da una linea di confine così tracciata:

incrocio strada comunale di Agliano con la strada comunale di Biolla; segue la comunale Biolla-Bogliaccine-Basine-Bricchetto-Zucchetto fino all'incrocio con la strada comunale di Costigliole; da detto incrocio segue la strada comunale di Costigliole fino all'altezza della borgata Canetto: segue la strada comunale della Cola fino a Gorra Alta; passa per la borgata Tana e segue la strada della Francia fino all'incrocio della strada comunale di Mezzo: strada comunale di Mezzo-Valbissano; strada comunale della Grossa fino all'incrocio con la strada comunale di Agliano.

(3699)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di San Damiano (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di San Damiano (Asti), della estensione di ettari 300, delimitata da una linea di confine così tracciata:

strada provinciale Asti-Canale, dal bivio per Celle Edemondo fino alla cascina Merlazza; dalla cascina Merlazza lungo il rio Cravina fino al congiungimento della provinciale San Damiano-Govone e da questo incrocio lungo la provinciale per Rondò fino al congiungimento col bivio di Celle.

(3715)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Tigliole (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Tigliole (Asti), della estensione di ettari 500, delimitata da una linea di confine così tracciata:

mulino di Tigliole; strada comunale Doglioni per Tigliole; Casabianca; cascina Ronco; Bricco Gallo; cascina Pedrone; strada carreggiabile Valle Pertusa, per quota 247 e quota 242 a Serralunga; da Serralunga lungo la strada ferrata fino al Mulino di Tigliole.

(3716)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Villafranca e Montafia (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Villafranca e Montafia (Asti), della estensione di ettari 640, delimitata da una linea di confine così tracciata:

strada provinciale Villafranca-Gallareto dal peso di Maretto (quota 161) fino al quadrivio di Montafia; dal quadrivio per la provinciale Montafia-Villanova fino a quota 189; da quota 189 lungo la carreggiabile per cascina Berta, cascina Goria, frazione S. Antonio della Castella fino a quota 161; per cascina Oggero al peso di Maretto.

(3717)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Asti

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Asti, della estensione di ettari 508, delimitata da una linea di confine così tracciata:

strada Valle Fea, dalla statale Asti-Alessandria fino al bivio con la comunale di Migliandolo; comunale di Migliandolo fino all'incrocio con la strada provinciale per Castagnole Monferrato; strada provinciale Castagnole Monferrato fino alla frazione Quarto Inferiore; statale Asti-Alessandria fino all'imbocco della strada di Valle Fea.

(3718)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Roccaverano (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Roccaverano (Asti), della estensione di ettari 450 circa, delimitata da una linea di confine così tracciata:

Roccaverano paese, strada comunale che conduce alla langa; strada comunale dalla langa a San Rocco; strada comunale da San Rocco a cascina Avrana; strada comunale da cascina Avrana a Fontane di Garbaoli; da Fontane di Garbaoli segue il ritano di Costamezzana fino al ritano Ovrano; dal ritano Ovrano in linea retta seguendo il crinale ragginge casa Castelli; da casa Castelli segue la strada vicinale che conduce a casa Veronica; da casa Veronica al paese di Roccaverano seguendo la strada vicinale che passa alla cascina Faggi.

(3719)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Canelli (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Canelli (Asti), delimitata da una linea di confine così tracciata:

strada provinciale Canelli-Asti fino a Moasca; strada comunale Moasca S. Antonio-S. Antonio; strada comunale Canelli; strada provinciale S. Stefano Belbo-Canelli.

(3720)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Piovà (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Piovà (Asti), della estensione di ettari 370, delimitata da una linea di confine così tracciata:

da Gallareto lungo la strada provinciale Asti-Castelnuovo fino a quota 212 (ponte sul rio Vari); rio Vari per quota 210 fino all'incrocio strada comunale per cascina Nuova; strada comunale cascina Nuova fino all'incrocio con la provinciale Gallareto-Montafia lungo la strada provinciale fino al Km. 13; risalendo a nord del km. 13 la strada campestre per quota 292 e 291; segue la strada campestre in direzione nord passando ad ovest di quota 287 e ad est di quota 281; ad ovest di quota 295 fino a quota 296 a Taglio di Vascera, quindi la provinciale Asti-Castelnuovo Don Bosco fino a Gallareto.

(3721)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Montiglio (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Montiglio (Asti), della estensione di ettari 650, delimitata da una linea di confine così tracciata:

da Montiglio piazza S. Rocco scende la strada comunale per Rocca frazione da cui proseguendo sempre la strada comunale in direzione di Carboneri facendo la traversata della valle in regione Cop. per raggiungere la strada comunale di Carboneri proveniente da Rocca e raggiunta la frazione Carboneri si dirige per Volera da cui si discende per la strada comunale di Enrico in fondo valle e porta al passaggio a livello della ferrovia di Montechiaro da cui si raggiunge sempre per strada comunale il torrente Versa sotto Colcavagno, seguendolo fino all'incontro della strada comunale di Colcavagno, quindi per la medesima fino al passaggio a livello della ferrovia piana di S. Lorenzo e proseguendo la strada comunale di Trelle indi strada provinciale fino al raggiungimento di piazza S. Rocco.

(3722)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario cooperativo », con sede in Talsano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 agosto 1947, il rag. Umberto Repici è stato nominato liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario cooperativo », con sede in Talsano, in sostituzione dell'avv. Giovanni Albisinni, dimissionario.

(3707)

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Servizio del razionamento dei consumi - Avviso a tutti i Comuni ed alle ditte interessate alle forniture per il razionamento.

(1ª *pubblicazione*).

Per la presentazione delle fatture da parte dei Comuni e da chi abbia interesse al pagamento, per le forniture attinenti al servizio del razionamento dei consumi, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 164, 167 e 170 rispettivamente del 21, 24 e 28 luglio 1947, resta fermo il termine al 31 agosto 1947.

Le fatture che per motivi di riconosciuta impossibilità non potranno essere presentate nel termine predetto, dovranno essere inviate improrogabilmente entro il 30 settembre 1947.

Per queste fatture però, i Comuni o chi abbia interesse al pagamento diretto, dovranno rimettere, entro il più breve termine possibile, ed in ogni caso non oltre il 15 settembre 1947, un elenco nel quale saranno riportate le caratteristiche e l'ammontare di ogni fattura.

Si avvertono i Comuni e chi abbia interesse al pagamento diretto, che non sarà concessa altra proroga e che, nei confronti degli inadempienti, saranno applicate le disposizioni impartite con l'avviso pubblicato nelle *Gazzette Ufficiali* sopra indicate.

Il Provveditore generale dello Stato
L. RICCI

(3803)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 agosto 1947 - N. 154

Argentina	87,50	Portogallo	14,20
Australia	1.129,10	Spagna	31,96
Belgio	7,99	S. U. America	350 —
Brasile	19,08	Svezia	97,23
Canadà	350 —	Svizzera	81,59
Danimarca	72,98	Turchia	124,43
Egitto	1.447,25	Unione Sud Afr.	1.402,45
Francia	2,9386		
Gran Bretagna	1.411,38	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	105,70		
Norvegia	70,57	Dollaro	733,50
Nuova Zelanda	1.129,10	Sterlina	2.444 —
Olanda	131,77	Franco svizzero	189 —

Rendita 3,50 % 1906	78,60
Id 3,50 % 1902	76 —
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	83,95
Redimibile 3,50 % 1934	67,10
Id 3,50 % (Ricostruzione)	79,05
Id 5 % 1936	84,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,075
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,50
Id 4 % (15 settembre 1951)	89,65
Id. 5 % convertiti 1951	94,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori del concorso per esami a quattordici posti di ingegnere in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1946, con il quale fu bandito un concorso per esami a quattordici posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice, nominata con il decreto Ministeriale 8 febbraio 1947;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per esami a quattordici posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1946:

1) Vitelli Enrico, voto prove scritte 8,666, voto prova orale 9,400, votazione complessiva 18,066;
2) Saitta Benedetto, voto prove scritte 8,500, voto prova orale 6,800, votazione complessiva 15.300;
3) De Filippis Antonio, voto prove scritte 7, voto prova orale 8, votazione complessiva 15;
4) Tagliareni Salvatore, voto prove scritte 7, voto prova orale 7,750, votazione complessiva 14.750;
5) Capritti Antonino, voto prove scritte 7.666, voto prova orale 7, votazione complessiva 14,666;
6) Cadelo Luciano, voto prove scritte 7, voto prova orale 7,250, votazione complessiva 14,250;
7) Fratarcangeli Guido, voto prove scritte 7, voto prova orale 6,500, votazione complessiva 13,500;
8) Mangieri Domenico, voto prove scritte 7, voto prova orale 6,400, votazione complessiva 13,400;
9) Sanarica Ermanno, voto prove scritte 7, voto prova orale 6, votazione complessiva 13.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori, nell'ordine indicato, del concorso suddetto:
1) Vitelli Enrico;
2) Saitta Benedetto;
3) De Filippis Antonio;
4) Tagliareni Salvatore;
5) Capritti Antonino;
6) Cadelo Luciano;
7) Fratarcangeli Guido;
8) Mangieri Domenico;
9) Sanarica Ermanno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per essere registrato.

Roma, addì 30 giugno 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1947
Registro Finanze n. 11, foglio n. 13.

(3768)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Comunicato riguardante il concorso a centottanta posti di impiegato ausiliario a contratto bandito con decreto Ministeriale 24 giugno 1939.

I candidati al concorso a centottanta posti di impiegato ausiliario a contratto, bandito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con decreto Ministeriale 24 giugno 1939, i quali, ammessi alle prove orali del concorso medesimo, svoltesi nell'anno 1942, si trovarono nell'impossibilità di prendervi parte per uno dei motivi (chiamati alle armi, prigionieri od internati) previsti dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, potranno chiedere di sostenere le prove stesse.

A tal fine, essi dovranno, nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, inoltrare domanda, redatta in carta da bollo da L. 32, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio II, Segreteria, Ufficio concorsi, corredata, ove non l'abbiano già prodotto, di un documento probatorio, rilasciato dalla competente autorità, dal quale risulti la sussistenza di una delle condizioni sopra indicate.

I candidati che riusciranno vincitori saranno assunti temporaneamente in servizio, a titolo di prova, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, alla fine del quale, qualora ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati in ruolo.

(3795)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.